



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 32
DEL 12 AGOSTO 2015

32

15_32_1_DPR_157_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 agosto 2015, n. 0157/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo;

VISTO l'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), che autorizza l'Amministrazione regionale ad istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione in agricoltura nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis", per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine, di seguito denominati finanziamenti;

VISTO il regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti, emanato con proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0261/Pres., di seguito denominato regolamento;

VISTO il regolamento di modifica al predetto regolamento, emanato con proprio decreto 6 giugno 2014, n. 0108/Pres., che ha adeguato i riferimenti normativi e le condizioni di ammissibilità dei finanziamenti alle nuove disposizioni europee sui regimi de minimis;

VISTO il regolamento di modifica emanato con proprio decreto 24 novembre 2014, n. 0223/Pres., che ha modificato le condizioni di ammissibilità dei finanziamenti ampliando ulteriormente la tipologia di operazioni finanziabili;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 7, del regolamento, che dispone che i finanziamenti siano concessi per una quota pari a quella del fatturato delle imprese riferibile esclusivamente all'attività di produzione di prodotti agricoli rispetto al fatturato globale dell'impresa, purché tale quota sia almeno pari al settanta per cento;

CONSIDERATO che la comunicazione della Commissione Europea Ref. Ares(2015)1232114 del 20 marzo 2015, in materia di applicazione della regolamentazione de minimis ad imprese che svolgono diverse tipologie di attività, ha evidenziato che gli aiuti de minimis possono essere distribuiti proporzionalmente tra le varie attività, senza l'obbligo che la tipologia di attività oggetto del finanziamento raggiunga una quota minima rispetto al fatturato globale dell'impresa;

RITENUTO, in considerazione della necessità di garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese agricole e valutate le numerose e diversificate casistiche evidenziate nel corso dell'operatività del programma di interventi per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli, di predisporre un regolamento che modifichi il regolamento vigente emanato con proprio decreto n. 0261/Pres./2009, prevedendo, in particolare, la possibilità di finanziare il consolidamento di passività a breve termine per una quota pari a quella del fatturato riferibile esclusivamente all'attività di produzione di prodotti agricoli rispetto al totale del fatturato globale dell'impresa, indipendentemente dal valore della stessa percentuale;

RITENUTO di emanare il regolamento di modifica al proprio decreto n. 0261/Pres./2009, per le motivazioni sopra esposte;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2015, n. 1475;

DECRETA

1. È emanato il “Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all’articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009))”, nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_32_1_DPR_157_2_ALL1

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009))

Art. 1 modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 261/2009

Art. 2 modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 261/2009

Art. 3 entrata in vigore

Art. 1 modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 261/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)) le parole: "nel settore della trasformazione di prodotti agricoli o" sono soppresse.

Art. 2 modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 261/2009

1. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 261/2009 le parole: " , purché tale quota sia almeno pari al settanta per cento" sono soppresse.

Art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.